

# COMUNE di CARAVINO

Città Metropolitana di Torino



Telefono e fax 0125-778107

Codice fiscale 84003450016 - Partita I.V.A. 04562650012

Via Cap. Saudino, 6 - 10010 CARAVINO

## AVVISO ALLA POPOLAZIONE

### Legge regionale n. 15 il 4 ottobre 2018

Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

Nel B.U.R. n. 41 suppl. ord. N. 2 del 11.10.2018 è stata pubblicata la Legge di cui all'oggetto, recante nuove disposizioni in materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi. La norma di Legge indicata modifica la precedente normativa degli artt. 10-11-13 che vengono di seguito integralmente riportati:

#### Art. 10.

##### (Divieti e cautele)

1. I divieti e le cautele di cui al presente articolo si applicano a tutto il territorio regionale.
2. È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all' [articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1º novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.
3. È vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall' [articolo 3 della l.r. 4/2009](#), arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.
4. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 3 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:
  - a) accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;
  - b) al di fuori del periodo di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all' [articolo 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006](#), effettuato nel luogo di produzione;
  - c) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;
  - d) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.
5. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, è preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.
6. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la deroga di cui al comma 4 lettera b), in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.
7. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:
  - a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;

b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'[articolo 3 della l.r. 4/2009](#), arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesto di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecni, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producono faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

8. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti dall'[articolo 10 della l. 353/2000](#).

9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la [l. 353/2000](#) nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal [d.lgs. 152/2006](#), e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della [legge 7 luglio 2009, n. 88](#) (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.

Art. 11. (Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi)

1. Gli enti, pubblici e privati, gestori di ferrovie, strade, autostrade ed elettrodotti, anche con finalità di prevenzione, attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria laddove le particolari condizioni climatiche lo richiedano, oppure di taglio e asporto del materiale vegetale di risulta, nelle aree di propria competenza, immediatamente adiacenti a terreni boscati o cespugliati.

### **Art. 12. (Vigilanza)**

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sull'applicazione della presente legge sono esercitate:

- a) dall'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle competenze di cui al [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177](#) (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera a\), della legge 7 agosto 2015, n. 124](#), in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e nell'ambito di ulteriori funzioni individuate con la convenzione di cui all'articolo 2;
- b) dalla polizia provinciale, dalla polizia municipale e dai guardiaparco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva competenza;
- c) dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla [legge regionale 2 novembre 1982, n. 32](#) (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

### **Art. 13. (Sanzioni)**

1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inoservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.

2. Le violazioni di divieti e l'inoservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'[articolo 10 della l. 353/2000](#).

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al [capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale).

La presente nota per una giusta divulgazione degli importanti contenuti.

Caravino, li 19.12.2018

IL SINDACO  
F.TO Clara Angela PASQUALE